

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4152 del 07/09/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE DITTA MANITOU ITALIA srl (Imp. Via C. Colombo n. 2, loc. Cavazzona) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. n. 127/2020 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 16098/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4269 del 04/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

MODIFICA NON SOSTANZIALE

DITTA MANITOU ITALIA srl (Imp. Via C. Colombo n. 2, loc. Cavazzona) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Rif. Prot. n. 127/2020 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 16098/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/12/2015 la Ditta MANITOU ITALIA SRL, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. C. Colombo n. 2, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. C. Colombo n. 2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/1/2016 con prot. n. 365;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria (produzione di attrezzature di sollevamento);

A seguito della domanda di cui sopra è stata adottata Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2957 del 23/8/2016, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 4/12/2017 la Ditta MANITOU ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/12/2017 con prot. n. 24879, la Comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che prevede la modifica degli allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 6878 del 05/04/2018, col quale annota che l'insediamento risulterà compatibile dal punto di vista acustico solo dopo la realizzazione delle opere di mitigazione descritte nella VIA;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 19501 del 23/2/2018;

A seguito della Comunicazione di cui sopra è stato adottato l'**Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale** con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena **n.1799 del 12/04/2018**, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico.

Con Comunicazione datata 30/08/2018 pervenuta ad ARPAE-SAC il 9/10/2018, prot. n.20799, la Ditta ha illustrato Modifiche non sostanziali, da apportare agli apparati di depurazione acque reflue: installazione di una nuova sezione di trattamento acque a valle delle vasche statiche interrate che trattano delle acque reflue derivanti dal lavaggio delle macchine operatrici già legittimati con l'atto di cui al precedente punto.

Il 19/03/2020 MANITOU ITALIA SRL ha presentato al SUAP nuova **Comunicazione di Modifica Non Sostanziale**, pervenuta ad ARPAE **26/05/2020** prot. n.76423, relativa alle Emissioni in atmosfera e all'Impatto acustico.

Visto che relativamente alla Valutazione di Impatto Acustico ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 107141 del 24/07/2020, ha espresso parere, favorevole con prescrizioni, col quale annota che l'insediamento risulterà compatibile dal punto di vista acustico solo dopo la realizzazione delle opere di mitigazione descritte nella VIAc;

Il Comune di Castelfranco Emilia, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 88477 del 19/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del DPR 59/2013 in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; si ritiene comunque di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica degli allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico e nel contempo si rende necessario revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Oppure Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta MANITOU ITALIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. C. Colombo n. 2, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n.1799 del 12/04/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 23/8/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. C. Colombo n. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in pubblica fognatura- Acque di prima pioggia in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta MANITOU ITALIA SRL, nello stabilimento di via Colombo n. 2 a Castelfranco Emilia (MO), svolge attività di costruzione macchine per l'edilizia, agricoltura e industria, autorizzata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 2957 del 23/08/2016.

In data 4/12/2017, inoltre, la Ditta MANITOU ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che prevede anche modifica dell'Allegato Acqua, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/12/2017, con prot. n. 24879. Dalla documentazione presentata risulta l'intenzione della ditta di eliminare una cabina di verniciatura e la attigua zona di lavaggio precedentemente autorizzata.

A seguito della Comunicazione di cui sopra è stato adottato l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.1799 del 12/04/2018.

Con comunicazione datata 30/08/2018, pervenuta ad ARPAE-SAC il 9/10/2018, prot. n.20799, la Ditta ha illustrato Modifiche non sostanziali da apportare agli apparati di depurazione acque reflue: installazione di una nuova sezione di trattamento acque a valle delle vasche statiche interrate, che trattano le acque reflue derivanti dal lavaggio delle macchine operatrici già legittimati con l'atto di cui al precedente punto.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- 1) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e spogliatoi dello stabilimento, previo passaggio in fosse imhoff e degrassatori, sono convogliate mediante condotta nera nella pubblica fognatura (scarico non sottoposto ad autorizzazione);
- 2) le acque provenienti dai tetti, senza trattamento, sono avviate ad un serbatoio di recupero di 10 mc; i volumi eccedenti vengono convogliati al bacino di laminazione per defluire poi in modo naturale nei fossi attigui (scarico non sottoposto ad autorizzazione);
- 3) le acque reflue derivanti dal lavaggio delle macchine operatrici sono convogliate, dopo trattamento in impianto costituito da vasca di sedimentazione, separatore olii con filtro a coalescenza e pozzetto ispezionabile, nella pubblica fognatura di Via C. Colombo. A valle delle vasche statiche interrate e a monte dello scarico, è posta una centrale di trattamento acque (filtrazione su quarzo + adsorbimento a carboni attivi); l'acqua depurata viene stoccata riutilizzata per il controlavaggio dei filtri e poi reimessa nelle vasche interrate. L'esubero di acque trattate sfiora dal serbatoio di accumulo, a monte del pozzetto di ispezione dello scarico;
- 4) le acque meteoriche di dilavamento sono immesse nella fognatura nera di Via C. Colombo dopo trattamento in impianti costituiti da pozzetto scolmatore che invia la portata di prima pioggia alla vasche di trattamento (dissabbiatura e disoleatura); quelle di seconda pioggia deviate nel pozzetto scolmatore saranno immesse in un bacino di laminazione per defluire poi in modo naturale nei fossi attigui;
- 5) le acque di dilavamento dell'isola ecologica sono trattate in un disoleatore in continuo e recapitano alla fognatura nera, prima interna poi pubblica fognatura;
- 6) analogamente sono trattate le acque di dilavamento della zona carico scarico con recapito alla fognatura nera;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate negli impianti di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali (punto 3) e di prima pioggia (punti 4-5-6).

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n.1799 del 12/04/2018 di Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegato Scarichi Idrici.

Visto il parere espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa con prot. n. 19501 del 23/02/2018 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, e che il Comune di Castelfranco Emilia, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 2732 del 09/02/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Vista la Comunicazione datata 30/08/2018 pervenuta ad ARPAE-SAC il 9/10/2018, prot. n.20799, con la quale la Ditta ha illustrato Modifiche non sostanziali, da apportare agli apparati di depurazione acque reflue: installazione di una nuova sezione di trattamento acque a valle delle vasche statiche interrato, che trattano le acque reflue derivanti dal lavaggio delle macchine operatrici già legittimati con l'atto di cui al precedente punto.

Ritenuto che le modifiche proposte si configurino come non sostanziali ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del DPR 59/2013 in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; si ritiene comunque di aggiornare il vigente Allegato Acqua.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta MANITOU ITALIA SRL, con insediamento posto a Castelfranco Emilia (MO), v. C. Colombo 2, a scaricare le acque reflue industriali e di prima pioggia derivanti dall'attività di costruzione macchine per l'edilizia, agricoltura e industria nella pubblica fognatura di via C. Colombo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) I valori limite di cui al punto 1 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 3) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue del lavaggio delle macchine operatrici dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 5) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue di prima pioggia dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di trattamento di disoleatura e dissabbiatura degli impianti di prima pioggia nonché della vasca di sedimentazione, separatore oli dell'impianto di lavaggio delle macchine operatrici a mezzo auto-spurgo;
- 7) la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);

- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 9) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 10) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 11) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Castelfranco Emilia ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 13) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali e di prima pioggia riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. C. Colombo n. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MANITOU ITALIA SRL svolgente attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria (produzione di attrezzature di sollevamento), è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. C. Colombo n. 2, come da Allegato Aria alla Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2957 del 23/8/2016, per la seguente configurazione:

- la realizzazione dei nuovi punti di emissione n. 26 (verniciatura 2 caldaia), 27 (carteggiatura e verniciatura 2 - aspirazione/lavaggio), 28 (collaudo 11) e 29 (saldatura), a tutt'oggi non ancora in esercizio;
- il seguente consumo di materie prime:
 - prodotti vernicianti a base acquosa (con contenuto di solvente < 20% in peso) 3.250 kg/anno
 - prodotti vernicianti a base solvente (con contenuto di sost. secca >55% in peso) 2.800 kg/anno
 - bombolette 650 kg/anno
 - solvente per pulizia superficie 1.680 kg/anno
 - solvente per pulizia aerografi 2.000 kg/anno

In data 4/12/2017, inoltre, la Ditta MANITOU ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che prevede anche modifica dell'Allegato Aria, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/12/2017, con prot. n. 24879. Dalla documentazione presentata risulta:

- l'intenzione di eliminare i punti di emissione n. 26 (verniciatura 2 caldaia) e n. 27 (carteggiatura e verniciatura 2 – aspirazione/lavaggio);

- lo spostamento del punto di emissione n. 29 (mai andato a regime);
- introduzione del nuovo punto di emissione n. 30 (camino di gas di scarico collaudo mezzi);

A seguito della Comunicazione di cui sopra è stato adottato l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.1799 del 12/04/2018.

In data 19/03/2020, la Ditta MANITOU ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/05/2020 con prot. n.76423. Dalla documentazione presentata risulta:

- la riduzione del valore di portata delle emissioni n.28 e 30 (non ancora in esercizio);
- lo spostamento dei punti di emissione n. 28, 29 e 30 (nessuno in esercizio);
- introduzione dei nuovi punti di emissione nn. 31 e 32 (Collaudo).

Valutato in merito alla ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di A.U.A. precedente sono stati acquisiti:

- parere favorevole con prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 26706 del 8/8/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 10229 del 8/8/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Ritenuto che le modifiche proposte si configurino come non sostanziali ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del DPR 59/2013 in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, si ritiene comunque, di aggiornare il vigente Allegato aria.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta MANITOU ITALIA SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. C. Colombo n. 2, provincia di Modena, la modifica descritta nella Comunicazione di Modifica non Sostanziale pervenuta ad ARPAE SAC Modena in data 26/05/2020 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - LAVAGGIO 1 CALDAIA

portata massima	40	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - LAVAGGIO 1 - ASPIRAZIONE

portata massima	40.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - LAVAGGIO 2 - CALDAIA

portata massima	40	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - LAVAGGIO 2 - ASPIRAZIONE

portata massima	40.000	Nm3/h
altezza minima	12	m
durata	03	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - CARTEGGIATURA CALDAIA

portata massima	28	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 6A - CARTEGGIATURA (con levigatori orbitali dotati di filtri autonomi)
E VERNICIATURA**

portata massima	18.250	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (verniciatura)	3	mg/Nmc
Polveri totali (carteggiatura)	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 6B - CARTEGGIATURA

(con levigatori orbitali dotati di filtri autonomi) E VERNICIATURA

portata massima	18.250	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (verniciatura)	3	mg/Nmc
Polveri totali (carteggiatura)	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - VERNICIATURA 1 CALDAIA**PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - VERNICIATURA 1 ASPIRAZIONE**

portata massima	35.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - VERNICIATURA 2 CALDAIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - VERNICIATURA 2 ASPIRAZIONE

portata massima	35.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – VERNICIATURA 3 CALDAIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - VERNICIATURA 3 ASPIRAZIONE

portata massima	35.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	03	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTI DI EMISSIONE N. 14-15 - COLLAUDO

portata massima	2.500	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	

PUNTI DI EMISSIONE N. 16 ÷ 22 - COLLAUDO 2 ÷ 10

portata massima	3.700	Nm ³ /h CAD.
altezza minima	12	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - LAVAGGIO MANUALE AEROGRAFI (*)

portata massima	1.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO

(*)

- Lavatrice per aerografi con vernice ad acqua con uso di detergente con contenuto di solvente organico non superiore al 4%.
- Lavatrice per aerografi con vernici a solvente con uso di diluente a ridotta tensione di vapore.

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - COLLAUDO 11

portata massima	4.500	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	16	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - SALDATURA

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 ÷ 32 – COLLAUDO 12 ÷ 14

portata massima	4.500	Nm3/h CAD.
altezza minima del camino	16	m
durata	saltuaria	

Prescrizioni

Ai fini dell'eventuale revisione di quanto prescritto relativamente all'uso di materie prime contenenti Sostanze Organiche Volatili:

Devono essere impiegati prodotti vernicianti e solventi aventi le seguenti caratteristiche e in quantità non superiore a quanto indicato nello schema che segue:

Consumo max annuale di COV < 5.000 kg

Prodotti a base acquosa con contenuto di solvente organico ≤ al 20% in peso della fase liquida

CONSUMO MAX GIORNALIERO	50	kg/giorno
CONSUMO MAX ANNUALE	3.250	kg/anno

Prodotto verniciante a base solvente con contenuto medio di sostanza secca ≥ 60 % in peso

CONSUMO MAX GIORNALIERO	13	kg/giorno
CONSUMO MAX ANNUALE	2.800	kg/anno

Prodotto verniciante a base solvente con contenuto medio di sostanza secca ≥ 55 % in peso

CONSUMO MAX GIORNALIERO	2	kg/giorno
-------------------------	---	-----------

Bombolette

CONSUMO MAX ANNUALE	650	kg/anno
---------------------	-----	---------

Solvente per pulizia superfici

CONSUMO MAX ANNUALE	1.680	kg/anno
---------------------	-------	---------

Solvente per pulizia aerografi (Cabina E23)

CONSUMO MAX ANNUALE	2.000	kg/anno
---------------------	-------	---------

Considerate le caratteristiche dimensionali dell'impianto depurazione da porre a presidio dell'emissione n.23 (ridotto peso carica di Carbone attivo, frequente necessità di rigenerazione), il gestore dovrà provvedere a:

- utilizzare un solvente organico a ridotta tensione di vapore;
- condurre le operazioni di lavaggio aerografi in modo da ridurre il più possibile la vaporizzazione di solventi organici;

- dotare la macchina lavatrice di dispositivi atti alla condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in modo da minimizzare il carico di COV da avviare alla depurazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare una relazione, relativa all'esercizio dell'anno precedente, dalla quale si evincano oltre i consumi delle varie materie prime, la percentuale media di sostanza secca del prodotto verniciante a base solvente.

Ogni variazione del rapporto Primer/Smalto a favore dello smalto e ogni incremento delle percentuali di cosolvente organico dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC di Modena.,

entro il 31 dicembre 2020, dovrà essere inviata ad ARPAE-Modena e al Comune di Castelfranco E. una **Relazione tecnica che descriva nel dettaglio le parti del processo con emissione di solvente organico ed in particolare:**

- Diagramma di flusso con indicate Fasi di processo e e relativi punti di Emissione delle attività con uso di di COV (Verniciatura, Pulizia aerografi e Pulizia di superfici, ...),
- Impianti e punti Emissione convoglianti SOV da Applicazione vernici, Pulizia aerografi e Pulizia di superfici;
- Distinguendo tra “Attività di verniciatura + Pulizia aerografi e pennelli” e “Pulizia di superfici”:

Capacità nominale (massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate – t/ora di solvente consumato X ore/giorno di esercizio a pieno regime) e Consumo massimi teorico di solventi (calcolato sulla base della capacità nominale riferita a trecentotrenta (330) giorni all'anno in caso di attività effettuate a ciclo continuo ed a duecentoventi (220) giorni all'anno per le altre attività – Capacità nominale X giorni/anno di esercizio);

- Coerentemente con i dati di Capacità nominale, Consumo massimo giornaliero di Prodotti vernicianti, distinguendo tra prodotti a Base Acquosa (contenuto di cosolvente organico nella fase liquida ≤ 20 % in peso) e prodotti a Base Solvente con indicazione del contenuto di sostanza secca al momento dell'uso (dati comprensivi di eventuali diluizioni).

I consumi di prodotti vernicianti (distinti in primer, smalto e vernici a base solvente) e relative % di cosolvente organico devono risultare dalle annotazioni effettuate su apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE.

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione n. 29 (verifica di portata e polveri) su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione n. 28, 30, 31 e 32 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

	UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 2, 4, 6A (*), 6B (*), 8, 10, 12, 23 e 29 (portata e polveri).

(*) il rispetto del limite di polveri deve essere verificato sia in fase di verniciatura che di carteggiatura.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **MANITOU ITALIA Srl** (IMP. Via C. Colombo n. 2, loc. Cavazzona) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **MANITOU ITALIA srl**, nell'impianto in comune di Castelfranco Emilia (MO), Via C. Colombo n. 2, loc. Cavazzona, svolge attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria (produzione di attrezzature di sollevamento).

Il 19/03/2020 MANITOU ITALIA SRL, ha presentato al SUAP, nuova **Comunicazione di Modifica Non Sostanziale**, pervenuta ad ARPAE **26/05/2020** prot. n.76423, relativa alle Emissioni in atmosfera e all’Impatto acustico.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico relativamente all’ampliamento presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
S1 lavorazioni interne allo stabilimento
S2 impianto di aspirazione attività di saldatura

S3 impianto di climatizzazione a pompa di calore, ubicato esternamente all'edificio sopra alla palazzina uffici (schermato da idonea barriera acustica)
S4 unità trattamento aria, ubicata esternamente all'edificio sopra alla palazzina ufficio (schermata da idonea barriera acustica)
S5 motori estrattori gas di scarico, ubicati sopra il tetto
S6 traffico veicolare
S7 attività relativa alla prova dei mezzi prodotti;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori residenziali individuati sono
R1 ed R2 posti sul lato est a circa 11-12 metri dal confine
R3 posto sul lato sud a circa 8 metri dal confine
R4 - due abitazioni poste sul lato ovest
e si collocano tutti in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori stimati assicurano il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti di zona e differenziali presso i ricettori considerati unicamente mediante l'attuazione di opere di mitigazione del rumore.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **MANITOU ITALIA srl** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 107141 del 24/07/2020, col quale annota che l'insediamento risulterà compatibile dal punto di vista acustico solo dopo la realizzazione delle opere di mitigazione descritte nella VIA;

Il Comune di Castelfranco Emilia, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 88477 del 19/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del DPR 59/2013 in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, si ritiene comunque, di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Impatto Acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Castelfranco Emilia, via C. Colombo n. 2, loc. Cavazzona, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **MANITOU ITALIA srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) **entro il 31 dicembre 2020** dovrà essere realizzata una barriera acustica in materiale fonoassorbente di altezza pari a 3 metri, ovvero di altezza superiore di 1 metro rispetto agli impianti tecnologici di climatizzazione identificati come "S3" ed "S4", ubicati sul tetto dell'edificio; tale barriera si dovrà sviluppare sul lato sud per una lunghezza di 7 metri e sul lato est per una lunghezza di 9 metri;
- 4) al fine di limitare il rumore dovuto al traffico veicolare ed ai mezzi aziendali, dovrà essere realizzata **entro il 31 dicembre 2020** una barriera acustica in materiale fonoassorbente lungo l'intero confine di proprietà sul lato est, per una lunghezza di circa 73 metri e di altezza non inferiore a 3 metri;
- 5) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 6) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di A.U.A., presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.